

Bruxelles, 30 settembre 2025
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0305 (NLE)**

**13388/25
ADD 2**

**AGRI 454
FAO 45
ENV 911
RGA 5**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	29 settembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 564 annex
Oggetto:	ALLEGATO della DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di organo direttivo del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura per quanto riguarda talune proposte presentate ai fini dell'adozione nel corso della sua undicesima sessione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 564 annex.

All.: COM(2025) 564 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.9.2025
COM(2025) 564 final

ANNEX 2

ALLEGATO

della

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di organo direttivo del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura per quanto riguarda talune proposte presentate ai fini dell'adozione nel corso della sua undicesima sessione

Allegato II

PROGETTO DI ACCORDO TIPO DI TRASFERIMENTO DI MATERIALE RIVISTO

1. ACCORDO TIPO DI TRASFERIMENTO DI MATERIALE

PREAMBOLO

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

Il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (di seguito "**trattato**")⁽¹⁾ è stato adottato in occasione della trentunesima sessione della conferenza FAO il 3 novembre 2001 ed è entrato in vigore il 29 giugno 2004.

Gli obiettivi del **trattato** sono la conservazione e l'uso sostenibile delle **risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura** e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione al fine di perseguire un'agricoltura sostenibile e la sicurezza alimentare in conformità della convenzione sulla diversità biologica.

Le parti contraenti del **trattato**, nell'esercizio dei propri diritti sovrani sulle loro **risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura**, hanno istituito un **sistema multilaterale** per facilitare l'accesso alle **risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura** e per ripartire, in modo giusto ed equo, i vantaggi che derivano dall'utilizzazione di tali risorse, in una prospettiva di complementarità e di rafforzamento reciproco.

Si tiene conto degli articoli 4, 11, 12.4 e 12.5 del **trattato**.

Si riconoscono la diversità degli ordinamenti giuridici delle parti contraenti per quanto riguarda le rispettive norme procedurali nazionali che disciplinano l'accesso agli organi giurisdizionali e all'arbitrato, nonché gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali e regionali applicabili a tali norme procedurali.

L'articolo 12.4 del **trattato** prevede che l'accesso facilitato nell'ambito del **sistema multilaterale** sia disciplinato da un accordo tipo di trasferimento di materiale. L'**organo direttivo** del **trattato**, con la sua risoluzione 1/2006 del 16 giugno 2006, ha adottato tale accordo, che con la risoluzione [XX]/2025 del [XX] novembre 2025 ha deciso di modificare,

ARTICOLO 1 – PARTI DELL'ACCORDO

1.1 Il presente accordo tipo di trasferimento di materiale (di seguito "**presente accordo**") è l'accordo tipo di trasferimento di materiale di cui all'articolo 12.4 del **trattato**.

1.2 Il **presente accordo** è concluso

TRA: (nome e indirizzo del fornitore o dell'istituzione fornitrice, nome e recapiti del funzionario autorizzato*) (di seguito "**fornitore**"),

E: (nome e indirizzo del beneficiario o dell'istituzione beneficiaria, nome e recapiti del funzionario autorizzato*⁽²⁾) (di seguito "**beneficiario**").

⁽¹⁾ A fini di chiarezza, i termini oggetto di definizione sono stati indicati in grassetto in tutto il testo.

⁽²⁾ Inserire ove necessario. Non si applica agli accordi tipo di trasferimento di materiale "in confezione sigillata" (*shrink-wrap*) ed "elettronici" (*click-wrap*). Un accordo tipo di trasferimento di materiale è "in confezione sigillata" quando una copia dell'accordo tipo di trasferimento di materiale è inclusa nella

1.3 Le parti del **presente accordo** convengono quanto segue:

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

Nel **presente accordo**, le espressioni di seguito riportate hanno il significato indicato in appresso.

"Affiliato": una persona giuridica è affiliata a un'altra persona giuridica se una di esse è controllata dall'altra, se entrambe sono controllate dalla stessa persona giuridica o se ciascuna di esse è controllata dalla stessa persona giuridica.

"Disponibile senza restrizioni": un **prodotto** è considerato disponibile senza restrizioni per altri beneficiari a fini di ulteriore ricerca e selezione qualora sia disponibile a fini di ricerca e di selezione senza alcun obbligo giuridico o contrattuale né restrizione tecnologica che ne impedisca l'uso secondo le modalità indicate nel **trattato**.

Per **"commercializzare"** si intende la messa a disposizione di **risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura** sul mercato con un corrispettivo monetario; significato equivalente è attribuito a **"commercializzazione"**. La **commercializzazione** non comprende alcuna forma di trasferimento delle **risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di sviluppo**, né la vendita di prodotti di base.

Per **"materiale genetico"** si intende il materiale d'origine vegetale, compreso il materiale di riproduzione e di moltiplicazione vegetativa, contenente unità funzionali dell'eredità.

Per **"organo direttivo"** si intende l'**organo direttivo del trattato**.

Per **"sistema multilaterale"** si intende il **sistema multilaterale** istituito ai sensi dell'articolo 10.2 del **trattato**.

Per **"risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura"** si intende il **materiale genetico** d'origine vegetale che abbia un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e l'agricoltura.

Per **"risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di sviluppo"** si intende materiale derivato dal **materiale**, e pertanto da esso distinto, non ancora pronto per la **commercializzazione** e che il costituente intende sviluppare ulteriormente o trasferire ad un'altra persona o entità a fini di ulteriore sviluppo. Il periodo di sviluppo per le **risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di sviluppo** è da ritenersi concluso nel momento in cui tali risorse sono **commercializzate** sotto forma di **prodotto**.

Per **"prodotto"** si intendono **risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura** che integrano⁽³⁾ il **materiale** o qualsiasi delle sue parti o componenti genetiche pronte per la **commercializzazione**, a esclusione dei prodotti di base e degli altri prodotti utilizzati a fini alimentari, foraggeri o di trasformazione.

confezione del materiale. L'accettazione del materiale da parte del beneficiario ha valore di accettazione dei termini e delle condizioni dell'accordo tipo di trasferimento di materiale. Un accordo tipo di trasferimento di materiale è "elettronico" quando è concluso su Internet e il beneficiario accetta i termini e le condizioni dell'accordo tipo di trasferimento di materiale cliccando sull'apposita icona sul sito web o nella versione elettronica dell'accordo tipo di trasferimento di materiale, a seconda dei casi.

⁽³⁾ Come attestato ad esempio per discendenza genetica (pedigree) o tramite annotazione di un inserimento di geni.

Per "*vendite*" si intende il reddito lordo ottenuto dal **beneficiario** e dei suoi **affiliati**, derivante dalla **commercializzazione**, sotto forma di diritti di licenza per le **risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura**.

Per "*tratto che presenta un valore commerciale*" si intende qualsiasi tratto ereditario e misurabile che conferisce a un **prodotto** un valore commerciale significativo per l'alimentazione e l'agricoltura, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i tratti agronomici, i tratti che conferiscono resistenza agli stress biotici o abiotici, i tratti che aumentano il valore nutrizionale o di trasformazione dei prodotti di base raccolti e qualsiasi altro tratto utilizzato per descrivere un **prodotto** al fine di promuoverne la **commercializzazione**.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Le **risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura** di cui all'allegato 1 del **presente accordo** (di seguito "**materiale**") e le informazioni correlate disponibili di cui all'articolo 5, lettera b), e all'allegato 1 sono trasferite dal **fornitore** al **beneficiario** in conformità dei termini e delle condizioni stabiliti nel **presente accordo**.

ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI GENERALI

4.1 Il **presente accordo** è concluso nel quadro del **sistema multilaterale** ed è attuato e interpretato conformemente agli obiettivi e alle disposizioni del **trattato**.

4.2 Le parti riconoscono di essere tenute a rispettare le disposizioni e le procedure giuridiche applicabili, adottate dalle parti contraenti del **trattato**, in conformità dello stesso, in particolare quelle adottate in conformità degli articoli 4, 12.2 e 12.5 del **trattato**⁽⁴⁾.

4.3 Le parti del **presente accordo** convengono che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, in rappresentanza dell'**organo direttivo** del **trattato** e del suo **sistema multilaterale**, è il terzo beneficiario nell'ambito del **presente accordo**.

4.4 Il terzo beneficiario ha il diritto di richiedere le informazioni pertinenti come previsto dall'articolo 5, lettera e), dall'articolo 6.5, lettera c), dall'articolo 8.3, dall'allegato 2, articolo 3.6, e dall'allegato 4, paragrafo 7, del **presente accordo**.

4.5 I diritti garantiti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura non impediscono alle parti del **presente accordo** di esercitare i loro diritti nell'ambito del **presente accordo**.

ARTICOLO 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il **fornitore** si impegna a trasferire il **materiale** in conformità delle seguenti disposizioni del **trattato**:

- a) l'accesso è accordato rapidamente e gratuitamente, senza che sia necessario controllare singolarmente gli ingressi, e, qualora sia richiesto il pagamento di spese, tale pagamento deve limitarsi ai costi minimi sostenuti;
- b) tutti i dati identificativi disponibili e, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, ogni altra informazione descrittiva disponibile e non riservata sono messi a

⁽⁴⁾ Per quanto riguarda i Centri internazionali di ricerca agronomica del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale (CGIAR) e altre istituzioni internazionali, si applicherà l'accordo tra l'organo direttivo e i centri del CGIAR o altre istituzioni competenti.

disposizione insieme alle **risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura** fornite;

c) la concessione dell'accesso alle **risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di sviluppo**, compreso il materiale oggetto di sviluppo da parte degli agricoltori, resta a discrezione dei costitutori, durante il periodo di sviluppo;

d) l'accesso alle **risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura** protette da diritti di proprietà intellettuale e altri diritti di proprietà è concesso in conformità degli accordi internazionali e delle leggi nazionali pertinenti;

e) il **fornitore** informa il segretario dell'**organo direttivo** almeno una volta ogni due anni civili oppure entro un intervallo deciso, di volta in volta, dall'**organo direttivo**, degli accordi di trasferimento di materiale conclusi⁽⁵⁾,

o

opzione A: trasmettendo una copia dell'accordo tipo di trasferimento di materiale compilato⁽⁶⁾,

o

opzione B: qualora non sia trasmessa una copia dell'accordo tipo di trasferimento di materiale,

i. garantendo che l'accordo tipo di trasferimento di materiale compilato sia a disposizione, ove necessario, del terzo beneficiario;

ii. indicando dove è conservato l'accordo tipo di trasferimento di materiale in questione e come può essere ottenuto; nonché

iii. fornendo le informazioni seguenti:

a) il simbolo o numero identificativo attribuito dal **fornitore** all'accordo tipo di trasferimento di materiale;

b) il nome e l'indirizzo del **fornitore**;

c) la data in cui il **fornitore** ha concordato o ha accettato l'accordo tipo di trasferimento di materiale e, in caso di accordo "in confezione sigillata", la data di spedizione;

d) il nome e l'indirizzo del **beneficiario** e, nel caso di accordo "in confezione sigillata", il nome del destinatario;

e) l'identificativo di ciascuna voce registrata all'allegato 1 dell'accordo tipo di trasferimento di materiale e della pianta coltivata cui appartiene.

Tali informazioni sono fornite dal segretario al terzo beneficiario. A meno che le parti del **presente accordo** non convengano diversamente e a meno che non sia necessario nel contesto della composizione delle controversie di cui all'articolo 8 del **presente accordo**, tali informazioni sono trattate alla stregua di informazioni

⁽⁵⁾ Tali informazioni dovrebbero essere inviate dal fornitore al seguente indirizzo: Il segretario Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura – Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura I-00153 Roma, Italia Indirizzo e-mail: ITPGRFA-Secretary@FAO.org o tramite EasySMTA: <https://mls.planttreaty.org/itt/>.

⁽⁶⁾ Qualora la copia dell'accordo tipo di trasferimento di materiale compilato trasmessa sia in confezione sigillata, conformemente all'articolo 10, opzione 2, dell'accordo tipo di trasferimento di materiale, il fornitore inserisce altresì informazioni relative a: a) la data di spedizione e b) il nome del destinatario.

commerciali riservate e sono utilizzate unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni aggregate.

ARTICOLO 6 – DIRITTI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO⁽⁷⁾

6.1 Il **beneficiario** si impegna a fare in modo che il **materiale** sia utilizzato o conservato unicamente a fini di ricerca, selezione e formazione per l'alimentazione e l'agricoltura e non sia destinato ad usi chimici o farmaceutici o ad altri usi industriali non alimentari e non foraggeri.

6.2 Il **beneficiario** non può rivendicare alcun diritto di proprietà intellettuale o altro diritto che limiti l'accesso facilitato al **materiale** fornito nel quadro del **presente accordo**, o a sue parti o componenti genetiche, nella forma ricevuta dal **sistema multilaterale**.

6.3 Il **beneficiario**, qualora conservi il **materiale** fornito, lo rende disponibile, unitamente alle informazioni correlate di cui all'articolo 5, lettera b), al **sistema multilaterale** per mezzo dell'accordo tipo di trasferimento di materiale.

6.4 Il **beneficiario**, qualora trasferisca il **materiale** fornito nel quadro del **presente accordo** a un'altra persona o entità (di seguito "**beneficiario successivo**"),

a) opera tale trasferimento nel rispetto dei termini e delle condizioni dell'accordo tipo di trasferimento di materiale, per mezzo di un nuovo accordo tipo di trasferimento di materiale e

b) ne informa l'**organo direttivo**, conformemente all'articolo 5, lettera e).

Rispettate tali condizioni, il **beneficiario** non ha ulteriori obblighi in relazione alle azioni del **beneficiario successivo**.

6.5 Qualora trasferisca una **risorsa fitogenetica per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di sviluppo** a un'altra persona o entità, fino a quando non sia trascorso un periodo di dodici anni dalla firma o dall'accettazione del **presente accordo**, il **beneficiario**:

a) opera tale trasferimento nel rispetto dei termini e delle condizioni dell'accordo tipo di trasferimento di materiale, per mezzo di un nuovo accordo tipo di trasferimento di materiale, a condizione che non si applichi l'articolo 5, lettera a), dell'accordo tipo di trasferimento di materiale;

b) identifica, nell'allegato 1 del nuovo accordo tipo di trasferimento di materiale, il **materiale** ricevuto dal **sistema multilaterale** e indica che le **risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di sviluppo** oggetto del trasferimento sono derivate dal **materiale**;

c) ne informa l'**organo direttivo**, conformemente all'articolo 5, lettera e); e

d) non ha ulteriori obblighi in relazione alle azioni di qualsiasi **beneficiario successivo**.

⁽⁷⁾ Osservazioni di carattere redazionale: i numeri degli articoli "6.11", "6.11 bis", "6.11 ter" e "6.7/6.8" sono stati mantenuti, in quanto sono comunemente utilizzati per descrivere le opzioni di pagamento e i concetti dell'attuale accordo tipo di trasferimento di materiale e sono diventati sinonimi rispettivamente dell'opzione di abbonamento e dell'opzione di accesso unico. È stato convenuto che questi articoli saranno rinumerati solo in una fase successiva.

Gli obblighi stabiliti al presente articolo 6.5 non si applicano alle **risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di sviluppo** cui siano applicabili entrambe le condizioni seguenti:

- i. contengono un contributo genetico inferiore al 12,5 % per discendenza genetica del **materiale** e
- ii. non presentano un valore commerciale riconducibile al **materiale**.

6.6 La conclusione di un accordo tipo di trasferimento di materiale ai sensi del paragrafo 6.5 non pregiudica il diritto delle parti di introdurre condizioni supplementari relative all'ulteriore sviluppo del prodotto, compreso, se del caso, il pagamento di un corrispettivo monetario.

6.9 Il **beneficiario** mette a disposizione del **sistema multilaterale**, per mezzo del sistema di informazione istituito dall'articolo 17 del **trattato**, tutte le informazioni non riservate risultanti dalle attività di ricerca e sviluppo condotte sul **materiale** ed è incoraggiato a ripartire tramite il **sistema multilaterale** i vantaggi non monetari espressamente identificati all'articolo 13.2 del trattato, derivanti da tali attività di ricerca e sviluppo. Il **beneficiario** è incoraggiato a inserire un campione di ciascun **prodotto** che integra il **materiale** in una raccolta che fa parte del **sistema multilaterale** a fini di ricerca, selezione e formazione.

6.10 Un **beneficiario** che abbia richiesto od ottenuto i diritti di proprietà intellettuale per un prodotto sviluppato a partire dal **materiale** o da suoi parti o componenti genetiche ottenuti dal **sistema multilaterale**, e che trasferisca tale richiesta o tali diritti a un terzo, trasferisce a quest'ultimo gli obblighi di ripartizione dei vantaggi fissati dal **presente accordo**.

6.6 bis Il beneficiario, al momento della firma o dell'accettazione del **presente accordo**, sceglie tra due opzioni di accesso, come previsto nell'articolo 10 del **presente accordo**: l'opzione di abbonamento a norma dell'articolo 6.11 e dell'allegato 2 o l'opzione di accesso unico a norma degli articoli 6.7 e 6.8 e dell'allegato 4, a meno che il **beneficiario** non abbia già sottoscritto l'abbonamento.

6.11 Per selezionare l'opzione di abbonamento il **beneficiario**, qualora non abbia ancora sottoscritto l'abbonamento, deve presentare il **modulo di abbonamento** di cui all'allegato 3 del **presente accordo**, debitamente compilato e firmato, al segretario dell'**organo direttivo** del **trattato** ("**abbonamento**"). L'**abbonamento** si intende perfezionato al momento della ricezione del numero di abbonamento da parte del segretario.

6.11 bis I termini e le condizioni dell'opzione di abbonamento sono stabiliti nell'allegato 2 del **presente accordo**. L'allegato 2 del **presente accordo** costituisce parte integrante del **presente accordo** e qualsiasi riferimento a quest'ultimo, compatibilmente con il contesto e mutatis mutandis, comprende anche l'allegato 2.

6.11 ter Nell'ambito dell'opzione di abbonamento il **beneficiario** non è sottoposto a obblighi di pagamento in relazione al **materiale** ricevuto e a qualsiasi **prodotto** che integra il **materiale**, fatta eccezione per gli obblighi di pagamento stabiliti nel quadro dell'opzione di abbonamento, per tutta la durata dell'**abbonamento**.

6.7 Nell'ambito dell'opzione di accesso unico, se il **beneficiario** o uno dei suoi **affiliati commercializza** un **prodotto** e se tale **prodotto non è disponibile senza restrizioni**, si applicano i termini e le condizioni di cui all'allegato 4. Una volta che la restrizione sarà giunta a termine, il **beneficiario** o uno dei suoi **affiliati** che

commercializzati il **prodotto** continuerà a effettuare i pagamenti al tasso di cui all'articolo 6.8. L'allegato 4 del **presente accordo** costituisce parte integrante del **presente accordo** e qualsiasi riferimento a quest'ultimo, compatibilmente con il contesto e mutatis mutandis, comprende anche l'allegato 4.

6.8 Nell'ambito dell'opzione di accesso unico, se il **beneficiario** o uno dei suoi **affiliati commercializza un prodotto** e se tale **prodotto** è **disponibile senza restrizioni**, si applicano i termini e le condizioni di cui all'allegato 4. L'allegato 4 del **presente accordo** costituisce parte integrante del **presente accordo** e qualsiasi riferimento a quest'ultimo, compatibilmente con il contesto e mutatis mutandis, comprende anche l'allegato 4.

6.8 bis. Un **beneficiario** che accede al **materiale** a norma degli articoli 6.7/6.8 rende noti i propri **affiliati** al momento della firma dell'accordo tipo di trasferimento di materiale. Qualora uno di tali **affiliati** riceva materiale dopo la firma dell'accordo tipo di trasferimento di materiale, si applica l'articolo 6.5 del **presente accordo**.

ARTICOLO 7 – DIRITTO APPLICABILE

La legge applicabile è costituita dai principi generali del diritto, compresi i principi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali del 2016 e i successivi aggiornamenti, dagli obiettivi e dalle disposizioni pertinenti del **trattato** e, ove necessario a fini interpretativi, dalle decisioni dell'**organo direttivo**.

ARTICOLO 8 – COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

8.1 La procedura di composizione delle controversie può essere avviata dal **fornitore** o dal **beneficiario**, o dal terzo beneficiario in rappresentanza dell'**organo direttivo** del **trattato** e del relativo **sistema multilaterale**.

8.2 Le parti del **presente accordo** convengono che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, in rappresentanza dell'**organo direttivo** e del **sistema multilaterale**, ha il diritto, in qualità di terzo beneficiario, di avviare procedure di composizione delle controversie relative ai diritti e agli obblighi del fornitore e del beneficiario nel quadro del presente accordo.

8.3 Il terzo beneficiario ha il diritto di richiedere che siano messe a disposizione del **fornitore** e del **beneficiario**, in relazione ai loro obblighi nel quadro del **presente accordo**, informazioni adeguate e i campioni eventualmente necessari. Le informazioni o i campioni così richiesti sono forniti, a seconda dei casi, dal **fornitore** e dal **beneficiario**.

8.4 Ciascuna controversia derivante dal **presente accordo** è risolta secondo le modalità descritte di seguito.

a) Composizione amichevole della controversia: le parti tentano in buona fede di risolvere la controversia tramite trattative.

b) Mediazione: se la controversia non è risolta tramite trattative, le parti possono richiedere la mediazione di una terza parte neutrale, scelta di comune accordo.

c) Arbitrato: se la controversia non è risolta tramite trattative o mediazione, ciascuna parte può sottoporre la controversia ad arbitrato in conformità del regolamento di arbitrato di un organismo internazionale concordato dalle parti della controversia. In mancanza di un siffatto accordo, la controversia sarà risolta a norma del regolamento di arbitrato della Camera di commercio internazionale, da uno o più arbitri designati in conformità di tale regolamento. Ciascuna parte della controversia può, se lo ritiene

opportuno, designare il proprio arbitro da un elenco di esperti elaborato a tale scopo dall'**organo direttivo**; entrambe le parti, o gli arbitri da esse designati, possono designare di comune accordo un arbitro unico o, a seconda dei casi, un arbitro che svolge le funzioni di presidente, il cui nominativo viene scelto dalla suddetta lista. L'esito di tale arbitrato è vincolante.

d) Le parti lese possono avvalersi delle opportunità disponibili a norma delle disposizioni dell'articolo 12.5 del **trattato**.

8.5 In caso di comprovata violazione degli articoli 6.1 o 6.2, il **beneficiario** può essere tenuto al risarcimento dei danni. Per quanto riguarda l'articolo 6.1, il risarcimento dovrebbe essere proporzionale al reddito percepito dal **beneficiario** in conseguenza della comprovata violazione. Per quanto riguarda l'articolo 6.2, il risarcimento dovrebbe essere proporzionale al reddito percepito dal **beneficiario** in conseguenza della proprietà intellettuale o di altri diritti che limitano l'accesso facilitato al **materiale**, o a sue parti o componenti genetiche, nella forma ricevuta dal **sistema multilaterale** e può inoltre dar luogo a una cessione dei diritti di proprietà intellettuale o altri diritti connessi, conformemente al diritto internazionale e alla legislazione nazionale pertinenti.

ARTICOLO 9 – ELEMENTI AGGIUNTIVI

Garanzia

9.1 Nel **presente accordo** il **fornitore** non offre garanzie circa la sicurezza del **materiale** o la sua proprietà, né in merito all'accuratezza o correttezza dei dati identificativi o di altro tipo forniti con il **materiale**. Il fornitore non offre garanzie nemmeno circa la qualità, la vitalità o la purezza (genetica o meccanica) del **materiale** fornito. Le condizioni fitosanitarie del **materiale** sono garantite unicamente in base alle indicazioni del certificato fitosanitario ad esso allegato. Il **beneficiario** si assume la piena responsabilità del rispetto dei regolamenti e delle norme del suo paese in materia di quarantena, specie alloctone invasive e biosicurezza in relazione all'importazione o alla diffusione del **materiale genetico**.

Recesso dal presente accordo

9.2 Il **beneficiario** può recedere dal **presente accordo** conformemente agli allegati 2 e 4.

Modifiche dell'accordo tipo di trasferimento di materiale

9.3 Se l'**organo direttivo** modifica i termini e le condizioni dell'accordo tipo di trasferimento di materiale, il **beneficiario** utilizza, a partire dalla data fissata dall'**organo direttivo**, la versione modificata dell'accordo per i successivi trasferimenti del **materiale** a terzi. Gli altri diritti e obblighi del **beneficiario** rimangono invariati, a meno che quest'ultimo non dichiari espressamente per iscritto il proprio consenso all'accordo tipo di trasferimento di materiale modificato.

Fase transitoria

9.4 Qualora la modifica dell'allegato I del **trattato**, contenuta nella risoluzione [XX]/2025, non entri in vigore entro il 31 luglio 2031 e a meno che l'**organo direttivo** non proroghi il periodo o decida altrimenti in occasione della sua sessione del 2031:

l'articolo 6.11 e i relativi allegati cesseranno di applicarsi ai nuovi **destinatari** e non saranno autorizzati nuovi **abbonamenti** ai sensi del **presente accordo**. Entro [XX] giorni un **beneficiario** divenuto **abbonato** prima del 31 luglio 2031 può:

1) notificare al segretario dell'**organo direttivo** del trattato che manterrà il proprio abbonamento; oppure

2) recedere dal proprio **abbonamento** con effetto immediato. Qualora l'**abbonato** sottoscriva questa opzione, le **condizioni di abbonamento** cessano di applicarsi e sono sostituite dai termini e dalle condizioni del meccanismo di pagamento di cui agli articoli 6.7 e 6.8 e all'allegato 4 del **presente accordo**. A seguito di tale recesso, qualsiasi importo versato dall'**abbonato** a titolo dell'**abbonamento** sarà accreditato, su richiesta dell'**abbonato**, ai fini dei pagamenti eventualmente dovuti nell'ambito del meccanismo di pagamento di cui agli articoli 6.7 e 6.8 e all'allegato 4 del presente accordo.

ARTICOLO 10 – FIRMA E ACCETTAZIONE

Il **fornitore** e il **beneficiario** hanno facoltà di scegliere il metodo di accettazione a meno che una delle parti non richieda che il **presente accordo** sia firmato.

Opzione 1 – Firma*⁽⁸⁾

Io, (nome e cognome del funzionario autorizzato), dichiaro e garantisco di disporre dell'autorità per dare esecuzione al **presente accordo** a nome del **beneficiario** e sono consapevole della responsabilità e dell'obbligo dell'istituzione che rappresento di conformarsi alle disposizioni del **presente accordo**, sia nella lettera sia nello spirito, allo scopo di promuovere la conservazione e l'uso sostenibile delle **risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura**.

È espressamente convenuto che il terzo beneficiario dispone dei diritti stabiliti agli articoli 4 e 8 del **presente accordo**.

Dichiaro che le **vendite del beneficiario** non superano l'importo di [xx] USD in conformità dell'allegato 2, articolo 3.4. Il **beneficiario** si impegna a effettuare pagamenti annuali e a presentare relazioni annuali a partire dal momento in cui le sue **vendite** supereranno l'importo di [xx] USD. È espressamente riconosciuto il diritto del terzo beneficiario di richiedere informazioni adeguate in conformità dell'articolo 4.4 del **presente accordo**.

Confermo di essere già un **abbonato al sistema multilaterale**.

Oppure

Sottoscrivo l'opzione di abbonamento a norma dell'articolo 6.11 e dell'allegato 2 del **presente accordo** e confermo di aver inviato al segretario dell'**organo direttivo** il **modulo di abbonamento** di cui all'allegato 3 del **presente accordo**.

Oppure

Sottoscrivo l'opzione di accesso unico a norma degli articoli 6.7 e 6.8 e dell'allegato 4 del **presente accordo**.

⁽⁸⁾ * Se il fornitore decide di firmare, solo il testo di cui all'opzione 1 sarà inserito nell'accordo tipo di trasferimento di materiale. Analogamente, se il fornitore opta per l'accordo "in confezione sigillata" o "elettronico", solo il testo di cui rispettivamente all'opzione 2 o all'opzione 3 sarà inserito nell'accordo tipo di trasferimento di materiale. Il materiale dovrebbe essere accompagnato da una copia scritta dell'accordo tipo di trasferimento di materiale anche nel caso in cui si opti per l'accordo "elettronico".

Firma

Data

Nome del **beneficiario**

Opzione 2 – Accordo tipo di trasferimento di materiale - Invio in confezione sigillata*⁽⁹⁾

Il **materiale** è fornito a condizione che siano accettate le condizioni del **presente accordo**.

La fornitura del **materiale** da parte del **fornitore** e l'accettazione e l'uso del **materiale** da parte del **beneficiario** valgono accettazione delle condizioni del **presente accordo**.

Il **beneficiario** riconosce espressamente che il terzo beneficiario dispone dei diritti stabiliti agli articoli 4 e 8 del **presente accordo**.

Il **beneficiario**, qualora le sue **vendite** non superino l'importo di [xx] USD, presenta la seguente dichiarazione scritta, debitamente firmata, al segretario dell'**organo direttivo**; in caso contrario, la deroga prevista all'allegato 2, articolo 3.4, non è applicabile: "Dichiaro che le **vendite** del **beneficiario** non superano l'importo di [xx] USD in conformità dell'allegato 2, articolo 3.4. Il **beneficiario** si impegna a effettuare pagamenti annuali e a presentare relazioni annuali a partire dal momento in cui le sue **vendite** supereranno l'importo di [xx] USD. È espressamente riconosciuto il diritto del terzo beneficiario di richiedere informazioni adeguate in conformità dell'articolo 4.4 del **presente accordo**."

Se è un **abbonato**, il **beneficiario** trasmette al segretario dell'**organo direttivo** le seguenti informazioni: "Con la presente confermo di essere **titolare dell'abbonamento** numero"

Oppure

Se sottoscrive l'opzione di abbonamento, il **beneficiario** trasmette al segretario dell'**organo direttivo** le seguenti informazioni: "Sottoscrivo l'opzione di abbonamento a norma dell'articolo 6.11 e dell'allegato 2 del **presente accordo** e confermo di aver inviato al segretario dell'**organo direttivo** il modulo di abbonamento di cui all'allegato 3 del presente accordo."

Oppure

Se sottoscrive l'opzione di accesso unico, il **beneficiario** trasmette al segretario dell'**organo direttivo** le seguenti informazioni: "Sottoscrivo l'opzione di accesso unico a norma degli articoli 6.7 e 6.8 e dell'allegato 4 del **presente accordo**."

Opzione 3 – Accordo tipo di trasferimento di materiale - Invio elettronico*⁽¹⁰⁾

⁽⁹⁾ * Se il fornitore decide di firmare, solo il testo di cui all'opzione 1 sarà inserito nell'accordo tipo di trasferimento di materiale. Analogamente, se il fornitore opta per l'accordo "in confezione sigillata" o "elettronico", solo il testo di cui rispettivamente all'opzione 2 o all'opzione 3 sarà inserito nell'accordo tipo di trasferimento di materiale. Il materiale dovrebbe essere accompagnato da una copia scritta dell'accordo tipo di trasferimento di materiale anche nel caso in cui si opti per l'accordo "elettronico".

⁽¹⁰⁾ * Se il fornitore decide di firmare, solo il testo di cui all'opzione 1 sarà inserito nell'accordo tipo di trasferimento di materiale. Analogamente, se il fornitore opta per l'accordo "in confezione sigillata" o "elettronico", solo il testo di cui rispettivamente all'opzione 2 o all'opzione 3 sarà inserito nell'accordo tipo di trasferimento di materiale. Il materiale dovrebbe essere accompagnato da una copia scritta dell'accordo tipo di trasferimento di materiale anche nel caso in cui si opti per l'accordo "elettronico".

- Dichiaro di accettare le condizioni di cui sopra.
- È espressamente convenuto che il terzo beneficiario dispone dei diritti stabiliti agli articoli 4 e 8 del **presente accordo**.
- Dichiaro che le **vendite del beneficiario** non superano l'importo di [xx] USD in conformità dell'allegato 2, articolo 3.4. Il **beneficiario** si impegna a effettuare pagamenti annuali e a presentare relazioni annuali a partire dal momento in cui le sue **vendite** supereranno l'importo di [xx] USD. È espressamente riconosciuto il diritto del terzo beneficiario di richiedere informazioni adeguate in conformità dell'articolo 4.4 del **presente accordo**.
- Con la presente confermo di essere titolare dell'abbonamento numero

Oppure

- Sottoscrivo l'opzione di abbonamento a norma dell'articolo 6.11 e dell'allegato 2 del **presente accordo** e confermo di aver inviato al segretario dell'**organo direttivo** il **modulo di abbonamento** di cui all'allegato 3 del **presente accordo**.

Oppure

- Sottoscrivo l'opzione di accesso unico a norma degli articoli 6.7 e 6.8 e dell'allegato 4 del **presente accordo**.

2. *Allegato 1*

ELENCO DEI MATERIALI FORNITI

Nel presente allegato è elencato il **materiale** fornito nel quadro del **presente accordo**, comprese le informazioni correlate di cui all'articolo 5, lettera b). Per ciascun **materiale** elencato sono indicate le seguenti informazioni, o la fonte dalla quale possono essere ottenute: tutti i dati identificativi disponibili e, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, ogni altra informazione descrittiva correlata che sia disponibile e non riservata.

Tabella A

Materiali:

Specie coltivata: Numero di registrazione o altro identificativo

Informazioni pertinenti, se disponibili, o fonte dalla quale possono essere ottenute (URL)

Tabella B

Materiali che sono risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di sviluppo:

Specie coltivata:

Numero di registrazione o altro identificativo

Informazioni pertinenti, se disponibili, o fonte dalla quale possono essere ottenute (URL)

In conformità dell'articolo 6.5, lettera b), sono fornite le informazioni seguenti riguardo i **materiali** ricevuti nel quadro di un accordo tipo di trasferimento di materiale o integrati nel **sistema multilaterale** mediante un accordo a norma

dell'articolo 15 del **trattato** e dai quali sono derivate le **risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura in corso di sviluppo** elencate nella tabella B:

Specie coltivata:

Numero di registrazione o altro identificativo

Informazioni pertinenti, se disponibili, o fonte dalla quale possono essere ottenute (URL)

3. *Allegato 2*

TERMINI E CONDIZIONI DELL'OPZIONE DI ABBONAMENTO (ARTICOLO 6.11)

ARTICOLO 1 – ABBONAMENTO

1.1 Il **beneficiario** che sottoscrive l'abbonamento in conformità dell'articolo 6.11 del **presente accordo** (di seguito "**abbonato**") acconsente ad essere vincolato dai termini e dalle condizioni supplementari indicati di seguito ("**condizioni di abbonamento**").

1.2 L'**abbonamento** entra in vigore al momento in cui l'**abbonato** riceve dal segretario dell'**organo direttivo** il numero di abbonamento a seguito della presentazione del **modulo di abbonamento** contenuto nell'allegato 3, debitamente firmato. L'**abbonato** non è tenuto a firmare l'allegato 3 dei successivi accordi tipo di trasferimento di materiale per tutta la durata dell'**abbonamento**.

1.3 L'**abbonato** è sollevato da qualsiasi obbligo relativo ai pagamenti da effettuare nel quadro di qualsiasi accordo tipo di trasferimento di materiale firmato prima del [data] e, per quanto riguarda i materiali cui si è avuto accesso nell'ambito di tali accordi, si applicano solo gli obblighi di pagamento di cui alle presenti **condizioni di abbonamento**.

1.3 bis Nella misura in cui l'**abbonato** abbia firmato accordi tipo di trasferimento di materiale a norma degli articoli 6.7 o 6.8 del **presente accordo** dopo il [data], gli obblighi di pagamento dell'**abbonato** previsti da tali accordi restano in vigore e l'**abbonato** può detrarre dal calcolo della base di pagamento del proprio abbonamento le vendite dei prodotti associati che sono **risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura**.

1.4 L'**organo direttivo** ha facoltà di modificare in qualsiasi momento le **condizioni di abbonamento**. Le **condizioni di abbonamento** così modificate non si applicano a nessun **abbonamento** in vigore, fatto salvo il caso in cui l'**abbonato** notifica all'**organo direttivo** di acconsentire ad essere vincolato dalle **condizioni di abbonamento** modificate. L'eventuale consenso dell'**abbonato** alle **condizioni di abbonamento** modificate non incide sulla data in cui l'**abbonamento** ha acquistato efficacia.

ARTICOLO 2 – REGISTRO

L'**abbonato** acconsente a che il suo nome completo, i suoi recapiti e la data in cui l'**abbonamento** ha acquistato efficacia siano iscritti in un registro pubblico ("**registro**") e si impegna a comunicare senza indugio qualsiasi modifica di dette informazioni al segretario dell'**organo direttivo** del **trattato**.

ARTICOLO 3 – RIPARTIZIONE DEI VANTAGGI MONETARI

3.1 Ai fini della ripartizione dei vantaggi monetari derivati dall'uso delle **risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura** nell'ambito del **trattato**,

l'**abbonato** effettua pagamenti annuali basati sulle **vendite** dei prodotti che sono **risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura**.

3.2 Il tasso di pagamento applicabile alle **vendite** di prodotti che sono **risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura** è pari a [yy] %.

3.3 Su richiesta dell'**abbonato**, che commercializza esclusivamente prodotti che sono **risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura disponibili senza restrizioni**, mediante il **modulo di abbonamento** contenuto nell'allegato 3, il tasso di pagamento è pari a [xx] %.

3.4 Fatto salvo quanto precede, non è richiesto alcun pagamento a un **abbonato** per un esercizio finanziario nel quale le sue **vendite** non superino l'importo di [xx] USD.

3.5 I pagamenti sono effettuati, in relazione all'anno precedente, entro sessanta (60) giorni dalla chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario. Qualora l'**abbonamento** sia entrato in vigore nel corso dell'anno, l'**abbonato** effettua un pagamento proporzionale per il primo anno del suo **abbonamento**.

3.6 L'**abbonato** trasmette al segretario dell'**organo direttivo**, entro sessanta (60) giorni dalla chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario, un estratto conto che comprende in particolare:

- a) le informazioni sulle **vendite** per le quali si è effettuato il pagamento;
- b) le informazioni sul portafoglio di prodotti dell'**abbonato** nel caso di cui all'articolo 3.3 dell'allegato 2;
- c) la fonte verificabile delle informazioni fornite;

o una dichiarazione firmata attestante l'esenzione dal pagamento in conformità dell'articolo 3.4.

Tali informazioni sono trattate alla stregua di informazioni commerciali riservate nella misura indicata dall'**abbonato** ed entro i limiti stabiliti dal **presente accordo** e sono messe a disposizione del terzo beneficiario, nel contesto della composizione delle controversie, come stabilito all'articolo 8 del **presente accordo**, e dell'**organo direttivo** ai fini dell'elaborazione di relazioni aggregate sulle entrate del fondo istituito dall'**organo direttivo** in conformità dell'articolo 19.3, lettera f), del **trattato**.

3.7 Tutti i pagamenti dovuti all'**organo direttivo** sono effettuati in dollari statunitensi (USD) al tasso di cambio in vigore alla data di chiusura dei conti sul conto seguente creato dall'**organo direttivo** in conformità dell'articolo 19.3, lettera f), del **trattato**:

FAO Trust Fund (USD)

GINC/INT/031/MUL,

IT-PGRFA (Benefit-sharing),

Citibank

399 Park Avenue, New York, NY, USA, 10022,

Swift/BIC: CITIUS33, ABA/Bank Code: 021000089, conto n. 36352577

ARTICOLO 4 – RECESSO DALL'ABBONAMENTO

4.1 L'**abbonamento** è valido fino al recesso da parte dell'**abbonato**, fatti salvi gli esiti di eventuali composizioni delle controversie di cui all'articolo 8 del **presente accordo**.

4.2 L'**abbonato** ha facoltà di recedere dal proprio **abbonamento** con preavviso scritto di sei mesi al segretario dell'**organo direttivo**, almeno dieci anni dopo l'entrata in vigore dell'**abbonamento**.

4.3 L'**abbonato** non ha più facoltà di usare il **materiale** dopo il recesso dall'**abbonamento**. L'**abbonato** può conservare il **materiale** e metterlo a disposizione del **sistema multilaterale** in conformità dell'articolo 6.3. L'**abbonato** può altresì proporre di restituire il **materiale** rimasto in suo possesso al **fornitore**. Se ciò non è possibile o se il **fornitore** rifiuta l'offerta, l'**abbonato** propone di trasferire il **materiale** a un'istituzione internazionale che ha firmato un accordo con l'**organo direttivo** a norma dell'articolo 15 del **trattato** o a qualsiasi altra banca di geni che operi in conformità dei termini e delle condizioni del **sistema multilaterale**. Se l'offerta è respinta o se un siffatto trasferimento non è possibile, il **materiale** può, in ultima istanza, essere distrutto e una prova della sua distruzione è trasmessa al terzo beneficiario.

4.4 Le disposizioni in materia di ripartizione dei vantaggi monetari di cui all'articolo 3 delle presenti **condizioni di abbonamento** continuano ad applicarsi per un periodo di due anni a decorrere dalla data di scadenza dell'**abbonamento**. Fatto salvo quanto precede, solo gli articoli 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.9, 6.10 e 8 del **presente accordo** continuano ad essere applicati dopo la scadenza dell'**abbonamento**.

4. *Allegato 3*⁽¹¹⁾

MODULO DI ABBONAMENTO

Il **beneficiario** acconsente ad essere vincolato dalle **condizioni di abbonamento**. È espressamente convenuto che il nome completo, i recapiti e la data in cui l'**abbonamento** del **beneficiario** ha acquistato efficacia sono iscritti in un registro pubblico degli **abbonati** ("**registro**") e che qualsiasi modifica delle suddette informazioni è comunicata senza indugio al segretario dell'**organo direttivo** del **trattato** dal **beneficiario** o da un suo funzionario autorizzato.

(Solo se sono scelti i tassi di pagamento relativi alla ripartizione dei vantaggi monetari di cui all'allegato 2, articolo 3.3): Aderisco ai tassi di pagamento di cui all'allegato 2, articolo 3.3. È espressamente convenuto che il mio estratto conto annuale dovrà includere le informazioni supplementari di cui all'allegato 2, articolo 3.6.

Firma

Data

Nome completo del beneficiario:

Indirizzo:

Telefono:

Indirizzo e-mail:

Funzionario autorizzato del beneficiario:

Indirizzo:

Telefono:

⁽¹¹⁾ Il presente allegato si applica solo se il beneficiario ha scelto l'opzione di abbonamento. Se è già un abbonato e ha indicato il numero di abbonamento di cui all'articolo 10, il beneficiario non è tenuto a firmare il modulo di abbonamento.

Indirizzo e-mail:

NB: il **beneficiario** è altresì tenuto a firmare o accettare il **presente accordo**, come disposto dall'articolo 10; in caso contrario, l'abbonamento non è valido. Il **beneficiario** notifica l'accettazione trasmettendo un **modulo di abbonamento** firmato al segretario dell'**organo direttivo** all'indirizzo indicato di seguito. Il **modulo di abbonamento** firmato deve essere accompagnato da una copia del **presente accordo**.

Il segretario

Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

I-00153 Roma, Italia

Indirizzo e-mail: ITPGRFA-Secretary@FAO.org.

5. *Allegato 4*⁽¹²⁾

**TERMINI E CONDIZIONI DELL'OPZIONE DI ACCESSO UNICO
(ARTICOLI 6.7 E 6.8)**

1. Al momento della **commercializzazione** del **prodotto**, il beneficiario versa annualmente, per il periodo per il quale è applicabile la restrizione, [bb %] delle **vendite** annuali del **prodotto**, qualora il **prodotto non sia disponibile senza restrizioni** per altri beneficiari a fini di ulteriore ricerca e selezione. Una volta che la restrizione sarà giunta a termine, il **beneficiario** o uno dei suoi **affiliati** che commercializzi il **prodotto** continuerà a effettuare i pagamenti al tasso di cui al paragrafo 2.

2. Al momento della **commercializzazione** del **prodotto**, il **beneficiario** versa annualmente, per un periodo di venticinque anni, [aa] % delle **vendite** annuali del **prodotto**, qualora il **prodotto sia disponibile senza restrizioni** per altri beneficiari a fini di ricerca e selezione.

3. Per un determinato **prodotto** il **beneficiario** è tenuto a effettuare pagamenti per non più di venticinque anni in totale.

4. Il **beneficiario** notifica al segretario dell'**organo direttivo** di aver **commercializzato** il **prodotto** entro 6 mesi dalla data di inizio della **commercializzazione**.

4 bis. Il **beneficiario** può scegliere di effettuare un pagamento una tantum equivalente a [zz %] della spesa totale per la ricerca e lo sviluppo relativa allo sviluppo del **prodotto** al completamento della fase iniziale di ricerca. Tale pagamento sarà detratto da qualsiasi pagamento dovuto a norma degli articoli 1 o 2. Per completamento della ricerca iniziale si intende l'avvenuta realizzazione e conclusione di analisi di laboratorio, studi sul campo o qualsiasi altra attività di ricerca necessaria per determinare l'utilità del **materiale** o dei suoi componenti ottenuti dal **sistema multilaterale**.

5. Il **beneficiario** non è tenuto a effettuare nessun pagamento se il **prodotto**:

a) è stato acquistato o altrimenti ottenuto da un'altra persona o entità che ha già effettuato un pagamento per il **prodotto**;

⁽¹²⁾ Il presente allegato si applica solo se il beneficiario non ha scelto l'opzione di abbonamento.

- b) è venduto o scambiato come prodotto di base; oppure
- c) contiene un contributo genetico inferiore al 6,25 % per discendenza genetica del **materiale** e non presenta un valore commerciale riconducibile al **materiale**.

6. Se un **prodotto** contiene una **risorsa fitogenetica per l'alimentazione e l'agricoltura** cui si è avuto accesso grazie al **sistema multilaterale** nel quadro di due o più accordi di trasferimento di materiale basati sull'accordo tipo di trasferimento di materiale, è richiesto un unico pagamento a norma dei paragrafi 1 e 2.

7. Il **beneficiario** trasmette all'**organo direttivo**, entro sessanta (60) giorni dalla chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario, una relazione annuale indicante:

- a) le **vendite** del **prodotto** o dei **prodotti** da parte del **beneficiario** e dei suoi **affiliati** nei dodici (12) mesi precedenti la chiusura annuale dei conti;
- b) l'importo del pagamento dovuto;
- c) le informazioni che consentono di individuare il tasso o i tassi di pagamento applicabili; e
- d) la fonte verificabile delle informazioni fornite.

Tali informazioni sono trattate alla stregua di informazioni commerciali riservate nella misura indicata dal **beneficiario** ed entro i limiti stabiliti dal **presente accordo** e sono messe a disposizione del terzo beneficiario, nel contesto della composizione delle controversie, come stabilito all'articolo 8 del **presente accordo**, e dell'**organo direttivo** ai fini dell'elaborazione di relazioni aggregate sulle entrate del fondo istituito dall'**organo direttivo** in conformità dell'articolo 19.3, lettera f), del trattato.

8. Il pagamento è esigibile alla presentazione di ogni relazione annuale. Tutti i pagamenti dovuti all'**organo direttivo** sono effettuati in dollari statunitensi (USD) al tasso di cambio in vigore alla data di chiusura dei conti sul conto seguente creato dall'organo direttivo in conformità dell'articolo 19.3, lettera f), del trattato:

FAO Trust Fund (USD)

GINC/INT/031/MUL,

IT-PGRFA (Benefit-sharing),

Citibank

399 Park Avenue, New York, NY, USA, 10022,

Swift/BIC: CITIUS33, ABA/Bank Code: 021000089, conto n. 36352577

9. Un **beneficiario** ha facoltà di recedere dal **presente accordo** con preavviso scritto di sei mesi al segretario dell'**organo direttivo**, almeno dieci anni dopo la data della firma del **presente accordo** da parte del **fornitore** o, se successiva, del **beneficiario**, o dalla data di accettazione del **presente accordo** da parte del **beneficiario**.

10. Qualora il **beneficiario commercializzi** un **prodotto** in relazione al quale è dovuto un pagamento in conformità degli articoli 6.7 e 6.8 e dell'allegato 4 del **presente accordo**, tale pagamento continua a essere dovuto dopo il recesso finché il **prodotto** è **commercializzato**, in conformità delle disposizioni degli articoli 6.7 e 6.8 e dell'allegato 4 del **presente accordo**.

11. Il **beneficiario** non ha più facoltà di usare il **materiale** dopo il recesso dal **presente accordo**. Il **beneficiario** può conservare il **materiale** e metterlo a disposizione del **sistema multilaterale** in conformità dell'articolo 6.3. Il **beneficiario**

può altresì proporre di restituire il **materiale** rimasto in suo possesso al **fornitore**. Se ciò non è possibile o se il **fornitore** rifiuta l'offerta, il **beneficiario** propone di trasferire il **materiale** a un'istituzione internazionale che ha firmato un accordo con l'**organo direttivo** a norma dell'articolo 15 del **trattato** o a qualsiasi altra banca di geni che operi in conformità dei termini e delle condizioni del **sistema multilaterale**. Se l'offerta è respinta o se un siffatto trasferimento non è possibile, il **materiale** può, in ultima istanza, essere distrutto e una prova della sua distruzione è trasmessa al terzo beneficiario.

12. Fatto salvo quanto precede, solo gli articoli 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.9, 6.10 e 8 del **presente accordo** continuano ad essere applicati una volta che il recesso acquista efficacia.